

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 419-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SARTORI)

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i veterinari

d'iniziativa dei senatori MORA, MICOLINI, VERCESI, LEONARDI,
DIANA e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - La Camera dei deputati ha già approvato nella scorsa legislatura la proposta di legge concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari che il provvedimento in esame si propone opportunamente di recuperare, al fine di operare un sostanziale miglioramento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali e un'organica revisione della normativa in materia, in conformità ai principi e agli istituti operanti nel settore della previdenza dei liberi professionisti.

Una delle principali innovazioni rispetto alla normativa attualmente vigente concerne il calcolo della pensione, che passa da una misura fissa ed indifferenziata ad un sistema basato sulla proporzionalità tra pensione e media dei redditi denunciati ai fini IRPEF nel decennio precedente il pensionamento, rivalutati nei limiti del 75 per cento, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. La contribuzione, non più prevista in misura fissa e indifferenziata, risulta fissata al 10 per cento del reddito netto prodotto nell'anno precedente e denunciato ai fini IRPEF. Tale percentuale

risulta ridotta al 3 per cento per la quota di reddito eccedente i 40 milioni.

Il disegno di legge propone inoltre una rivalutazione annuale delle pensioni e dei contributi minimi, la modifica dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e alle pensioni di invalidità, l'istituzione della pensione di anzianità con 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, l'obbligo per i veterinari che non siano iscritti all'Ente ma iscritti all'Albo di versare un contributo di solidarietà, la trasformazione, infine, del sistema tecnico di gestione dell'Ente in un sistema ripartito, attraverso l'istituzione di un fondo di riserva.

Nel sollecitare all'Assemblea una rapida approvazione del provvedimento, il relatore rileva come esso sia altresì privo di oneri finanziari a carico della collettività. Ricorda infine che la Commissione ha ritenuto di accogliere alcuni emendamenti, proposti dal rappresentante del Governo (ed uno del relatore), al fine di meglio coordinare il provvedimento con le altre norme vigenti in tema di Casse di previdenza.

SARTORI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

27 gennaio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

18 gennaio 1989

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MORA ED ALTRI

Art. 1.*(Prestazioni)*

1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

- a) indennità *una tantum*;
- b) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma.

5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

Art. 2.*(Pensione di vecchiaia)*

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. L'assicurato che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possa far

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*(Prestazioni)**Identico.***Art. 2.***(Pensione di vecchiaia)**Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

valere trenta anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

5. La misura della pensione non può essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

6. Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 3 è così ridotta:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,30 per cento per lo scaglione da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

7. Il titolare della pensione di vecchiaia, per il periodo in cui resta iscritto all'albo dei veterinari, ha diritto ad una pensione pari a due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

8. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno tre anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei tre anni di iscrizione e di contribuzione decorrenti dal pensionamento o in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo dei proponenti*)

dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

9. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 3 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente e con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tale caso devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 3.

(*Pensione di anzianità*)

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 4.

(*Pensione di inabilità*)

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Pensione di anzianità*)

Identico.

Art. 4.

(*Pensione di inabilità*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni di effettiva iscrizione e di contribuzione

(Segue: Testo dei proponenti)

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Art. 5.

(Pensione di invalidità)

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ovvero cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 5.

(Pensione di invalidità)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidità.

Art. 6.

(*Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità*)

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta, in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione dell'Ente; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità*)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

infortunio l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma 2 qualora questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 7.

(*Pensioni di reversibilità ed indirette*)

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, comma 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Pensioni di reversibilità ed indirette*)

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*).

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 2, la pensione di reversibilità è liquidata in percentuale senza tenere conto della riduzione di un terzo applicata all'iscritto.

Art. 8.

(Pagamento delle pensioni)

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 9.

(Erogazioni a titolo assistenziale)

1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscono all'Ente ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento di assistenza può prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalità stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

(Contributo soggettivo)

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

(Pagamento delle pensioni)

Identico.

Art. 9.

(Erogazioni a titolo assistenziale)

Identico.

Art. 10.

(Contributo soggettivo)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef e dalle successive definizioni:

a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 800.000.

3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico dell'Ente e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2.

4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà fino al compimento del trentaduesimo anno di età.

5. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue.

6. Il contributo soggettivo è deducibile dall'Irpef ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Art. 11.

(Contributo integrativo)

1. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.

5. *Identico.*

6. Il contributo soggettivo è deducibile dall'Irpef ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

7. Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso i contributi di cui ai commi 1 e 2 ed il contributo di cui all'articolo 11, comma 3, sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Si considera periodo di trenta giorni anche la frazione di tempo superiore a quindici giorni.

Art. 11.

(Contributo integrativo)

1. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge,

(Segue: *Testo dei proponenti*)

su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari per prestazioni professionali aventi carattere di lavoro autonomo, è dovuta una maggiorazione percentuale a carico del committente che deve essere versata all'ENPAV a cura del veterinario; qualora la prestazione professionale sia stata prestata, anche sotto forma di convenzione o con rapporto di lavoro dipendente, a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, l'ammontare della predetta maggiorazione a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti dovrà essere versato all'ENPAV all'atto della liquidazione delle prestazioni.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non è soggetta all'Irpef e non costituisce reddito professionale.

6. La percentuale di cui al comma 4 può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, fino ad un massimo del 5 per cento.

7. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente anche su richiesta motivata di questo.

8. Per determinare le aliquote si tiene conto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari per prestazioni professionali aventi carattere di lavoro autonomo, è dovuta una maggiorazione percentuale a carico del committente che deve essere versata all'ENPAV a cura del veterinario; qualora l'attività professionale sia prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, l'ammontare della predetta maggiorazione, a carico degli operatori interessati o dei richiedenti, dovrà essere versata all'ENPAV dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: Testo dei proponenti)

delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.

Art. 12.

(Reddito professionale)

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 13.

(Variabilità dei contributi)

1. La percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), ed il contributo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può superare il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Reddito professionale)

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché il reddito proveniente dall'attività professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 13.

(Variabilità dei contributi)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

complessive non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

Art. 14.

(*Soppressione dei contributi*)

1. A partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 16, lettere c), d) ed e), della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.

Art. 15.

(*Rivalutazione dei redditi*)

1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché per la determinazione della pensione di cui all'articolo 2, comma 5, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice Istat di cui all'articolo 16.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Soppressione dei contributi*)

Identico.

Art. 15.

(*Rivalutazione dei redditi*)

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.

4. La percentuale di cui al comma 3 può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.

Art. 16.

*(Rivalutazione delle pensioni
e dei contributi)*

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La variazione percentuale di aumento dell'indice di cui al comma 1 è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su richiesta del consiglio di amministrazione dell'Ente. Tale variazione percentuale può essere stabilita in un'aliquota compresa tra il 50 per cento e il 100 per cento dell'indice determinato ai sensi del presente articolo, su proposta del consiglio di amministrazione e deliberata dall'assemblea nazionale, in relazione alle verifiche tecniche.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

*(Rivalutazione delle pensioni
e dei contributi)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma 1 è attuata dall'Ente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 2 ed al comma 1 dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo 10, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di lire 100.000 per il primo e secondo e di lire 10.000 per il terzo.

6. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma 5, la variazione percentuale verrà determinata prendendo per base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 1981 e il 30 giugno 1982.

Art. 17.

(*Comunicazioni obbligatorie all'Ente -
Sanzioni*)

1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente, nonchè il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'articolo 11 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonchè quella relativa allo stato di famiglia.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili Irpef e dei volumi complessivi di affari, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 ed al comma 1 dell'articolo 10, nonchè il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo 10, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di lire 100.000 per il primo, secondo e terzo e di lire 10.000 per il quarto.

6. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma 5, la variazione percentuale verrà determinata prendendo per base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(*Comunicazioni obbligatorie all'Ente -
Sanzioni*)

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

7. Trascorso il termine fissato dal comma 6, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'Irpef.

9. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono infrazione disciplinare.

10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il modulo con il quale deve essere compilata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25 della presente legge.

11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i veterinari nonchè i pensionati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 18.

(*Pagamenti dei contributi*)

1. I contributi minimi di cui all'articolo 10, commi 2 e 5, e all'articolo 11, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, comma 5.

6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(*Pagamenti dei contributi*)

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 19.

*(Prescrizione dei contributi e dei diritti
alle prestazioni)*

1. La prescrizione dei contributi all' Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.

Art. 20.

(Controllo delle comunicazioni)

1. L'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21.

(Restituzione dei contributi)

1. Coloro che cessano dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10, maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

*(Prescrizione dei contributi e dei diritti
alle prestazioni)*

Identico.

Art. 20.

(Controllo delle comunicazioni)

Identico.

Art. 21.

(Restituzione dei contributi)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato il diritto a pensione semprechè non abbiano diritto alla pensione indiretta.

3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso rapporto di anzianità, restituendo all'Ente la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reinscrizione, e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

Art. 22.

(*Iscrizione all'Ente*)

1. L'iscrizione all'Ente è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione.

2. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

3. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.

4. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professiona-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Iscrizione all'Ente*)

1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.

2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico:*

(Segue: Testo dei proponenti)

le, purchè sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;
b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti.

5. Durante i periodi di cui al comma 4 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11.

Art. 23.

(Esercizio finanziario - Bilanci
- Verifiche tecniche)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione all'assemblea nazionale entro il mese di novembre il primo ed entro il mese di giugno il secondo.

3. Alla fine di ogni biennio il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

4. Qualora sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario dell'Ente, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancora prima della scadenza del biennio.

Art. 24.

(Fondi per la previdenza e l'assistenza)

1. Presso l'Ente sono istituiti due fondi:

a) il fondo per l'assistenza;
b) il fondo per la previdenza.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

a) identica;

b) identica;

c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti.

6. Durante i periodi di cui al comma 15 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11.

Art. 23.

(Esercizio finanziario - Bilanci
- Verifiche tecniche)

Identico.

Art. 24.

(Fondi per la previdenza e l'assistenza)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

2. Ogni anno dall'importo complessivo delle entrate dell'Ente sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'Ente e le somme residue sono assegnate:

- a) per il 2 per cento del loro ammontare, al fondo per l'assistenza;
- b) per il resto, al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 21.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9.

5. L'ammontare dei fondi, che all'entrata in vigore della presente legge risulta accantonato, è trasferito al fondo per la previdenza.

Art. 25.

(Comunicazioni per gli anni 1980
e successivi)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente, su apposito modulo dallo stesso predisposto, le seguenti notizie:

- a) data di inizio dell'attività professionale;
- b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita.

2. Devono inoltre comunicare i seguenti dati, riferiti a ciascun anno dal 1980 in poi:

a) reddito professionale dichiarato, nonchè gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

b) il volume di affari con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio di attività associata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Comunicazioni per gli anni 1980
e successivi)

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

3. Si applica il disposto del comma 8 dell'articolo 17.

Art. 26.

(Reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio)

1. Per le pensioni maturate successivamente all'entrata in vigore della presente legge e concesse con una anzianità contributiva posteriore alla entrata in vigore della presente legge inferiore ai dieci anni, la media di cui al comma 3 dell'articolo 2 verrà calcolata integrando fino al prescritto numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo minimo previsto al comma 2 dell'articolo 10; a tali fini il reddito professionale netto da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al contributo stesso rapportato alla percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e al reddito stesso non si applicano le rivalutazioni di cui all'articolo 15.

2. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il contributo minimo soggettivo da considerare ai fini previsti dalla norma di cui al comma 5 dell'articolo 2 è quello fissato al comma 2 dell'articolo 10.

Art. 27.

(Pensioni in corso)

1. I veterinari, che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento pensionistico a carico dell'Ente, hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in misura percentuale per ogni anno di contribuzione e con la maggiorazione di lire 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione precedente l'entrata in vigore della presente legge. A coloro che non si avvalsero della facoltà del reintegro contributivo saranno corrisposte ulteriori lire 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 26.

(Reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio)

Identico.

Art. 27.

(Pensioni in corso)

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

percentuale è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, e si applica a far data dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le pensioni ai superstiti si applicano le aliquote contenute nell'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

4. I superstiti hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in base alla medesima misura, opportunamente ridotta secondo le aliquote di reversibilità.

5. I trattamenti di cui al presente articolo sono rivalutabili ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

Art. 28.

*(Pensionati di altra cassa
o ente di previdenza)*

1. La riliquidazione della pensione prevista dall'articolo 27 non può essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.

Art. 29.

(Iscritti in più albi professionali)

1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli enti o casse di previdenza delle professioni nei cui albi è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti dell'Ente.

3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di previdenza ed assistenza per i veterinari e la restituzione dei contributi versati senza maggiorazione di interessi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 28.

*(Pensionati di altra cassa
o ente di previdenza)*

Identico.

Art. 29.

(Iscritti in più albi professionali)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'Irpef si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nel cui ente o cassa il veterinario permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi ente o cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente all'ente o cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative all'ente o cassa stessi.

Art. 30.

(*Collegio sindacale*)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

«Il collegio sindacale è costituito da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti: due membri effettivi e due membri supplenti in rappresentanza degli iscritti all'Ente, un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro ed un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro assume la presidenza del collegio sindacale».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

(*Collegio sindacale*)

Identico.

Art. 31.

(*Consiglio di amministrazione*)

1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituita dalla seguente:

«a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vicepresidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati».

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 31.

(*Disposizioni finali*)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o comunque con essa incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

(*Disposizioni finali*)

Identico.